



CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno undici del mese di Dicembre presso la sede del Comune di Marino,

TRA

il Comune di ALBANO LAZIALE, con sede legale in Albano Laziale, piazza della Costituente, n. 1 , codice fiscale 82011210588 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Nicola Marini, nato a Frosinone il 12/12/1958, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di CASTEL GANDOLFO, con sede legale in Castel Gandolfo , piazza della Libertà n. 7, codice fiscale 01039930589 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Milvia Monachesi, nata a Castel Gandolfo il 25/04/1957, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di MARINO, con sede legale in Marino, Largo Palazzo Colonna n. 1, codice fiscale 02927790580 legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Dott.ssa Enza Caporale , nata a Corato (BA) il 28/07/63 la quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 19/11/2015 con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

-numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

-la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

-tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma -e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 -si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

-in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

-l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

-il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

-che i Comuni di ALBANO LAZIALE, CASTELGANDOLFO e MARINO hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante

individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. n. 37 del 21/10/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Albano Laziale, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. 35 del 29/10/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Castel Gandolfo, esecutiva ai sensi di legge;
- c)) deliberazione n. 6 del 19/11/2015 , adottata dal Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;



4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richianda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

Art. 2

Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di ALBANO LAZIALE la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di ALBANO LAZIALE., individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il Comune di ALBANO LAZIALE istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

6. La struttura organizzativa istituita dal Comune di ALBANO LAZIALE per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale associata nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti per le fattispecie oggetto di gara e gli importi connessi (ad es. aperta, ristretta, negoziata, ecc.), fatte salve le ipotesi previste nel precedente articolo 1.

Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Comune associato avvierà la procedura



In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- 1) ad acquisire da ogni singola Amministrazione aderente, la determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto (preliminare o definitivo o esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- 2) ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni convenzionati determinazione formale d'individuazione degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali a procedura negoziata o in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- 3) all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali convenzionati;
- 4) alla predisposizione di strumenti e modelli organizzativi comuni volti a ridurre i tempi della procedura ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa;
- 5) all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- 6) a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- 7) a nominare le commissioni di gara, su proposta del Responsabile unico di procedimento del comune associato che richiede la gara;
- 8) a procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva che resta in capo alla singola Amministrazione aderente;
- 9) a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- 10) a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- 11) alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;
- 12) a costituire una piattaforma informatica dedicata per la gestione delle gare d'appalto, in accordo con i Comuni associati;

Art. 5

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Fatte salve le funzioni e le competenze del Comune capofila della Centrale Unica di Committenza individuate nel precedente articolo 4, sono di competenza dei singoli Comuni associati:


- a) la determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;



- b) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo l'ipotesi prevista nel precedente art. 4, comma 4, punto 2);
- c) l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- d) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- e) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- f) la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- g) l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- h) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- i) la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- j) procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- k) l'aggiudicazione definitiva della gara e gli atti necessari e conseguenti;
- l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
- m) la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- n) redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- o) nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- p) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione.

Altresì, le Amministrazioni Comunali oggetto del presente accordo si impegnano a:

1. rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza
2. mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. a mettere a disposizione, mediante distacco funzionale, l'unità di personale presso la Centrale Unica di Committenza- anche a tempo parziale e limitatamente alle procedure di gara attivate dalla centrale per conto dei Comuni associati - per tutta la durata della presente convenzione;
4. a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
5. a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.



Art. 6

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva, fino alla scadenza dei termini di impugnazione, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 7

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati fornendo gli elementi e mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Il Comuni associato in relazione al contenzioso insorto, valuta gli elementi e documenti forniti dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e decide autonomamente se costituirsi o meno in giudizio.


Capo III

Organizzazione

Articolo 8

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuato dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di ALBANO LAZIALE.
2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato come ente capofila, sentiti i comuni associati:
 - a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine



all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 9.

3. Le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

4. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.

5. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono nel regolamento di cui al successivo art. 11.

a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.


6. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono nel regolamento di cui al successivo art. 11 le competenze, i processi ed i profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 9

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati tra i dipendenti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori.



Art. 10

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente --funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge le attività previste nell'art. 2 della presente convenzione.

Art. 11

Regolamento della Centrale Unica di Committenza

1. Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza è disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato d'indirizzo di cui al successivo art. 12 e deliberato dalla Giunta del Comune capofila. Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni


Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 12

(Forme di consultazione tra i Comuni associati – Comitato di indirizzo)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali, anche al fine di definire le priorità e le urgenze, per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.



Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati


Art. 13

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Il personale della Centrale Unica di Committenza è composto da figure professionali già in forza presso le singole Amministrazioni aderenti distaccate funzionalmente presso la Centrale ed opererà sotto la responsabilità del Responsabile della Centrale stessa in tutte le gare che saranno attivate. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del personale della Centrale Unica di Committenza non dovrà comportare alcun aggravio per i singoli bilanci dei Comuni associati.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.
5. I costi d'esercizio delle funzioni delegate al comune capo capofila, al netto dei costi per il personale assegnato temporaneamente dai Comuni, , sono coperti da un canone fisso annuo pari ad €. 0,20 ad abitante pagato al comune capofila da ciascun Comune entro il 30 giugno di ogni anno, e da una tariffa pari all'1/per mille di ciascuna gara svolta per conto del Comune associato.
Eventuali rimodulazioni di tale importi potranno essere decise dal Comitato di indirizzo previsto dall'art. 12 della presente convenzione
6. Restano a totale carico del comune nel cui interesse viene celebrata la gara, i seguenti costi:
 - Spese di pubblicazione, ove per legge non siano a carico dell'appaltatore;
 - Costi legati alla nomina di esperti esterni;
 - Spese relative ad incarichi legali per contenzioso in atto.

Capo VI

Disposizioni generali e finali



Art. 14

(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 15

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 16

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).



1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 12, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 17

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 18


(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.



Art. 19

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 20

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Art. 21

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il 11/12/2015

Per il Comune di Albano Laziale

Il Sindaco Nicola Marini

Nicola Marini

Per il Comune di Castel Gandolfo

Il Sindaco Milvia Monachesi

Milvia Monachesi

Per il Comune di Marino

Il Commissario Straordinario Enza Caporale

Enza Caporale



ATTO DI ADESIONE

ALLA CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006

L'anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici del mese di Gennaio presso la sede del Comune di Marino,

E' presente per il Comune di Grottaferrata, con sede legale in Piazza Eugenio Conti n. 1, codice fiscale 02838140586, il Vice Sindaco Avv. Francesca Maria Passini nata a Frascati (RM) il 14 Febbraio 1956 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2015, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Convenzione che precede sottoscritta in data 11/12/2015 dai Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, con la quale si è formalmente costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC);

DICHIARA

L'adesione del Comune di Grottaferrata alla medesima con la sottoscrizione del presente atto

Comune di Grottaferrata

Il Vice Sindaco Avv. Francesca Maria Passini

Per accettazione

Per il Comune di Albano Laziale

Il Sindaco Nicola Marini

Per il Comune di Castel Gandolfo

Il Vice Sindaco

Per il Comune di Marino

Il Commissario Straordinario